



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA
 Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
 Ufficio I - 00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Ai commissari dell'abilitazione scientifica nazionale (DD.DD n. 181 del 2012 e n. 222 del 2012 – tornata 2012)

e, p.c.

Ai responsabili del procedimento delle università sedi dell'abilitazione scientifica nazionale

Oggetto: Abilitazione scientifica nazionale (DD 222 del 2012 – tornata 2012)

Con riferimento a quanto comunicato con nota direttoriale del 14 febbraio u.s. e facendo seguito all'avviso presente sulla piattaforma informatica predisposta per i lavori delle commissioni, si comunica che l'attività di perfezionamento del calcolo degli indicatori dei candidati dei settori concorsuali bibliometrici sta per essere completata e che la maggioranza dei relativi valori si possono ritenere attendibili. Tale aggiornamento è in fase di completamento da parte del Cineca e i valori saranno disponibili per la data del 31 maggio p.v. Tuttavia alcune commissioni dei settori bibliometrici potranno trovarsi ancora degli indicatori con valori contrassegnati dal doppio asterisco. Su tali valori sono in corso ulteriori operazioni di verifica finalizzate al progressivo perfezionamento. Sarà cura di questa Direzione Generale mantenere un costante contatto con ciascuna commissione al fine di fornire adeguati aggiornamenti al riguardo.

Le commissioni di tutti i settori concorsuali potranno comunque utilizzare l'indirizzo e-mail dedicato abilitazione.indicatori@miur.it per richiedere eventuali verifiche sui valori degli indicatori, anche in relazione al calcolo dell'età accademica. In proposito si ricorda che la commissione è tenuta a verificare l'età accademica tenendo conto dei periodi di congedo previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell'attività scientifica per fondati e documentati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato. Si segnala che la piattaforma informatica consente di indicare, per ciascun candidato, i periodi di congedo che non possono dar luogo ad una riduzione dell'età accademica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q), del DM n. 76 del 2012 (tra questi rientrano, in particolare, i congedi per motivi di studio quali le aspettative per dottorato, assegni di ricerca, etc.). Nell'evidenziare che in alcuni casi si è intervenuti d'ufficio a non ridurre l'età accademica in relazione ai congedi per motivi di studio, si comunica che allo scopo di agevolare tali verifiche sarà fornito alle singole commissioni un supporto informativo con l'evidenza dei candidati per i quali è necessaria una particolare attenzione alla tipologia di periodi di congedo inseriti nella domanda. Per costoro la determinazione della corretta età accademica necessita, infatti, di una valutazione di merito da parte delle singole commissioni che, ai sensi della citata disposizione, consideri o meno i motivi di interruzione dell'attività scientifica in relazione al curriculum del candidato.

La piattaforma, che al momento fa decorrere l'età accademica dalla prima pubblicazione inserita dal candidato nella domanda, consente altresì di rideterminare la decorrenza della stessa a seguito di individuazione della "prima pubblicazione pertinente al settore concorsuale" in ogni caso nell'ambito delle pubblicazioni inserite dal candidato. Si ricorda che tali modifiche, a cura delle commissioni, determinano un aggiornamento automatico degli indicatori del candidato.

Non si potrà invece dar seguito a richieste riguardanti i criteri aggiuntivi che le commissioni abbiano ritenuto di adottare (ad esempio, l'implementazione di criteri bibliometrici per i settori non



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

bibliometrici), per le quali le stesse potranno procedere nell'ambito della propria autonomia e responsabilità.

Si coglie l'occasione per sottolineare che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 8, comma 4, del DPR 222/2011, il giudizio collegiale deve necessariamente contenere, come segnalato nella piattaforma:

- la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca e sviluppo svolte;
- la valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato alla luce dei criteri e parametri adottati dalla commissione;
- l'espressione/formulazione del giudizio.

Tenuto conto dell'eventuale contenzioso che ne potrebbe derivare, tali aspetti sono fondamentali al fine di consentire il perfezionamento della procedura di abilitazione attestante la regolarità degli atti da parte della scrivente Direzione Generale.

Si comunica inoltre che, all'interno della piattaforma informatica, è stata attivata la sezione denominata "Conclusione lavori", dedicata al caricamento della documentazione che deve essere inviata al Ministero. In proposito si segnala l'esigenza di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 7, del DPR 222/2011, che prevede:

- a) la redazione dei verbali delle singole sedute contenenti gli atti, i giudizi individuali e collegiali espressi su ogni candidato, i pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti;
- b) il caricamento della predetta documentazione entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.

Successivamente sarà cura di questa Direzione Generale procedere alla verifica della documentazione caricata e alla pubblicazione dei relativi atti relativi ai lavori delle commissioni.

Si fa infine presente che lo scrivente Ministero pubblicherà a breve i CV dei candidati che non hanno ritirato la domanda nei termini previsti ed è in attesa del perfezionamento del provvedimento che consenta la proroga del termine dei lavori delle commissioni sino al 30 settembre 2013.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE
DANIELE LIVON**